



COMUNE DI NICOSIA
UFFICIO di GABINETTO

PROT. _____

Nicosia li, 16/11/2020

OGGETTO: Ordinanza Sindacale N.106 del 16/11/2020 "Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID 19".

Alla Presidenza del Consiglio dei Ministri
presidente@pec.governo.it
Al Presidente della Regione Siciliana
presidente@certmail.regione.sicilia.it
All'Ufficio Territoriale di Governo
Alla Questura
protocollo.prefen@pec.interno.it
All'ASP – Dipartimento di Prevenzione
Al Dirigente Direzione Didattica I Circolo Nicosia
enee061006@pec.istruzione.it
Al Dirigente Direzione Didattica II Circolo Nicosia
enee062002@pec.istruzione.it
Al Dirigente Scuola Secondario di 1° grado
"Dante Alighieri"
enmm110005@pec.istruzione.it
All'Ufficio Scolastico Provinciale
uspcl-en@postacert.istruzione.it
Al Dipartimento Nazionale di
Protezione Civile
protezionecivile@pec.governo.it
Al Dipartimento Regionale di
Protezione Civile
dipartimento.protezione.civile@certmail.regione.sicilia.it
Alla Compagnia dei Carabinieri
cpen415200cdo@carabinieri.it
Al Commissariato di P.S.
comm.nicosia.en@pecps.poliziadistato.it
Alla Tenenza di Finanza
en1050000p@pec.qdf.it
Al Distaccamento Polizia Stradale
distpolstrada.nicosia.en@pecps.poliziadistato.it
Al Distaccamento dei Vigili del Fuoco
com.enna@cert.vigilfuoco.it
Al Corpo Forestale Dist. Nicosia
dnicosia.foreste@regione.sicilia.it

Al Presidente del Consiglio Comunale
Al Dirigente I° Settore
Al Dirigente del III° Settore
Al Dirigente IV° Settore
All'Ufficio di Protezione Civile Comunale
All'Ufficio Preposto alle pubblicazioni sul sito
Istituzionale del Comune
All'Albo Pretorio

SEDE

Per quanto di competenza, si trasmette, in allegato, Ordinanza Sindacale N.106/2020, di cui in oggetto.



IL SINDACO
Dott. Luigi BONELLI



COMUNE DI NICOSIA

Ufficio di Gabinetto

ORDINANZA SINDACALE N.106 del 16 novembre 2020

Oggetto: Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID 19;

IL SINDACO

- Vista** la legge 23 dicembre 1978 n.833, recante *"Istituzione del servizio sanitario nazionale"* e, in particolare, l'art. 32 che dispone *"il Ministro della sanità può emettere ordinanze di carattere contingibile e urgente, in materia di igiene e sanità pubblica e di polizia veterinaria, con efficacia estesa all'intero territorio nazionale o a parte di esso comprendente più regioni"*, nonché *"nelle medesime materie sono emesse dal presidente della giunta regionale e dal sindaco ordinanze di carattere contingibile ed urgente, con efficacia estesa rispettivamente alla regione o a parte del suo territorio comprendente più comuni e al territorio comunale"*;
- Visto** l'art.107 del D.Lgs. n.112 del 31 marzo 1998;
- Visto** il decreto-legge 23 febbraio 2020 n.6, recante *«Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19»* e, in particolare, l'articolo 3;
- Visto** il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 febbraio 2020, recante *"Disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n.6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19"*, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 45 del 23 febbraio 2020;
- Visto** il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 25 febbraio 2020, recante *"Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n.6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19"*, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.47 del 25 febbraio 2020;
- Visto** il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 marzo 2020, recante *"Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n.6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19"*, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.52 del 1° marzo 2020;
- Visto** il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 4 marzo 2020, recante *"Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n.6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale"*, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.55 del 4 marzo 2020;
- Visto** il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 marzo 2020, recante *"Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n.6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19"*, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.59 dell'8 marzo 2020;
- Visto** il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9 marzo 2020, recante *"Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n.6, recante misure urgenti in"*

materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale" pubblicato nella G.U.R.I. n.62 del 9 marzo 2020;

- Visto** il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 marzo 2020, recante "Ulteriori *misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, sull'intero territorio nazionale*;
- Visto** il D.P.C.M. del 22.3.2020 e il Decreto del Ministro della Salute del 20.3.2020; il D.P.C.M. 3.11.2020;
- Visto** il D.L. n°18 del 17.3.2020;
- Viste** le Ordinanze contingibili e urgenti n°1 del 25 febbraio 2020, n°2 del 26 febbraio 2020, n°3 e 4 del 08.03.2020, n°5 del 13.03.2020, n°6 del 19.3.2020, n°7 del 20.3.2020, n.51 del 24.10.2020, n.53 del 30.10.2020 e 54 del 1.11.2020, adottate dal Presidente della Regione Siciliana ai sensi dell'art.32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n.833 in materia di igiene e sanità pubblica recanti misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-2019; .
- Vista** la deliberazione del Consiglio dei Ministri del 7.10.2020 con cui è stato prorogato al 31.1.2021 lo stato di emergenza;
- Considerato** che l'Organizzazione mondiale della sanità il 30 gennaio 2020 ha dichiarato l'epidemia da Covid-19 un'emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale;
- Vista** la delibera del Consiglio dei Ministri del 31.1.2020 con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili – stato di emergenza prorogato al 31.1.2021 giusta delibera del Consiglio dei Ministri del 7.10.2020;
- Considerata** la recrudescenza della situazione epidemiologica, il carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia e il nuovo incremento dei casi sull'intero territorio nazionale, nonché regionale ed anche comunale che si registra in maniera esponenziale sin dallo scorso mese di ottobre;
- Preso atto**
- che allo stato, nell'ambito del Comune di Nicosia si registra un consistente e costante incremento dei casi di positività, diversi dei quali hanno interessato, e tuttora interessano la popolazione scolastica degli istituti di competenza comunale;
 - che di seguito alla videoconferenza del 13.11 us. con l'intervento dell'A.S.P., dei Sindaci della Provincia di Enna, dei vertici della Prefettura, del Comando Provinciale dei Carabinieri, della Questura e dell'Ufficio Scolastico Provinciale, ed in esito a formale richiesta di questo Comune (prot. 27525 del 14.11.2020), il Servizio di Igiene Pubblica di Nicosia del Dipartimento di Prevenzione dell'ASP, con propria nota del 15.11.2020, considerato l'incremento dei casi di positività rilevati nel territorio di Nicosia che hanno riguardato anche la popolazione scolastica, ha espresso parere di congruità circa un provvedimento di sospensione dell'attività scolastica in presenza dal 16.11 fino al 22.11.2020 al fine di effettuare ulteriori indagini epidemiologiche e potere così meglio definire la situazione attuale di tutti gli eventuali focolai di SARS CoV2;
 - che a tal fine occorre disporre la sospensione dell'attività didattica in presenza per la scuola dell'infanzia e per la scuola primaria e secondaria di primo grado dal 16 al 22.11.2020 – eccezion fatta per i casi in cui occorra mantenere una relazione educativa che realizzi l'effettiva inclusione scolastica degli alunni con disabilità o con bisogni educativi speciali;
 - che deve comunque essere assicurata la prosecuzione dei servizi amministrativi che si svolgono nei diversi plessi, consentendo l'accesso del personale addetto ai locali d'interesse;
- Considerato** che è necessario assumere immediatamente le superiori misure di contrasto e di contenimento della diffusione del virus Covid-19 ai sensi dell'art.32 della Legge 23 dicembre 1978 n.833 in materia di igiene e sanità;

VISTO

l'art. 54 comma 4 (attribuzioni del Sindaco nei servizi di competenza statale) del TUEL;
l'articolo 69 (Provvedimenti Contingibili e Urgenti) della L.R. Siciliana n. 16 del 15 marzo 1963 (Ordinamento Regionale degli Enti Locali).

ORDINA

La sospensione dell'attività didattica in presenza per la scuola dell'infanzia e per la scuola primaria e secondaria di primo grado nel territorio di Nicosia e Villadoro dal 16 al 22.11.2020 – eccezion fatta per i casi in cui occorra mantenere una relazione educativa che realizzi l'effettiva inclusione scolastica degli alunni con disabilità o con bisogni educativi speciali;

Rimane ferma la prosecuzione dei servizi amministrativi che si svolgono nei diversi plessi scolastici, consentendosi l'accesso del personale addetto ai locali d'interesse;

Durante il periodo di sospensione dell'attività didattica in presenza si provveda alla sanificazione dei locali.

DISPONE

- 1) Che la presente ordinanza venga pubblicata all'Albo Pretorio del Comune e sul Sito Istituzionale dandone la più ampia diffusione;
- 2) Di notificare la presente ordinanza per le rispettive competenze:
Alla Presidenza del Consiglio dei Ministri
Al Presidente della Regione Sicilia
Al Dipartimento Nazionale di Protezione Civile
Al Dipartimento Regionale di Protezione Civile
Ai Dirigenti Scolastici della Scuola dell'Infanzia, della Scuola Primaria e Secondaria di Primo Grado del territorio di Nicosia e Villadoro;
Al Dipartimento di Prevenzione dell'A.S.P. di Enna;
All'Ufficio Scolastico Provinciale;
Alle Forze dell'Ordine presenti nel territorio comunale;
Al Comando di Polizia Municipale;
- 3) Di inviare la presente ordinanza alla Prefettura di Enna, ai sensi dell'art. 54 comma 4 del TUEL n. 267/2000.
Avverso la presente Ordinanza, ai sensi dell'art. 1 del D.P.R. 1199/1971 e dell'art. 3 della L.R. 10/91, è ammesso ricorso:
- al Tribunale Amministrativo Regionale Sez. Staccata di Catania, entro il termine di 60 giorni dalla notifica;
- al Presidente della Regione Siciliana, in alternativa, con ricorso straordinario, entro 120 giorni dalla notifica;

Dalla Residenza Municipale, addì 16 novembre 2020



IL SINDACO
F.to Dott. Luigi Salvatore Bonelli